

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – I° parte**

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I **cori, le bande e le filodrammatiche** sono specie del più ampio genere delle **associazioni culturali**, molto diffuse nel nostro Paese.

Il legislatore, pur non avendole tipizzate o riconosciute, le ha individuate come **destinatari di due provvedimenti molto importanti**.

Il primo, l'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), noto essenzialmente per la disciplina fiscale dei **compensi per attività sportive dilettantistiche**, trova, infatti, applicazione anche nei confronti dei **rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta, compensi e premi** erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche.

Il legislatore aveva, poi, utilizzato una terminologia simile (“*associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche di musica e danza popolare legalmente costituite senza scopo di lucro*”) nell'[articolo 2, comma 31, L. 350/2003](#) estendendo a queste categorie il campo di applicazione della **L. 398/1991** (norma che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 102, comma 2, lett. f, del codice del terzo settore](#) sarà abrogata contestualmente alla entrata in vigore del titolo X del medesimo codice).

Il problema di partenza è quello di come meglio individuare, sotto il profilo **soggettivo**, i destinatari dei citati provvedimenti di favore.

**Il nostro ordinamento non prevede “registri” pubblici o comunque attestati, conseguiti i quali un ente possa ritenersi ricompreso nelle fattispecie sopra indicate.**

Generalmente queste realtà ai fini, ad esempio, della applicazione dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), sono state considerate una specie del più ampio genere delle **associazioni culturali**, anche

queste ultime prive però di riconoscimento formale.

La chiave di lettura diventano le **finalità sociali**. Ove queste contenessero **attività coreutiche, bandistiche o teatrali**, l'associazione culturale viene ritenuta rispettivamente un coro, una banda o una filodrammatica.

**Sotto questo profilo anche il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) nulla chiarisce.**

**Sicuramente queste realtà potranno diventare sia associazioni di promozione sociale che accedere alla sezione del Runts dedicata agli “altri enti” ma sempre senza avere nulla che ci specifichi quando e con quali caratteristiche un ente collettivo del terzo settore possa classificarsi come “coro, banda o filodrammatica” al fine della applicazione, ad esempio, della citata disciplina sui **compensi** di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#).**

Un tentativo di meglio individuare la fattispecie sotto il profilo normativo, almeno per la parte musicale, è presente nel **disegno di legge del Senato n. 2123** “*Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*”, assegnato alle commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente il 5 maggio 2021, laddove si legge, all'articolo 1, quanto segue:

**“1. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi folk.**

*Fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che continua ad applicarsi alle associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 2”.*

L'obiettivo, del tutto condivisibile, che **il disegno di legge si propone è quello di meglio definire, pur in assenza di una certificazione pubblica, sotto il profilo soggettivo, quali siano gli enti che possano definirsi associazioni musicali amatoriali** (e, di conseguenza, bande o cori) nonché quale **disciplina** possano applicare in quei casi in cui non accedano, per scelta o per impedimento legislativo, al **Registro unico nazionale del terzo settore** (come, ad esempio, nel caso di prevalenza degli elementi nei confronti dei quali sia riconosciuto un compenso o assenza di attività di interesse generale; si pensi al caso di un coro che non svolge concerti aperti al pubblico).

**Ma se la possibilità di applicazione della L. 398/1991 non crea al momento problemi** (in quanto, fino al primo periodo di imposta successivo all'**autorizzazione da parte U.E.** della disciplina fiscale del codice, comunque, detti enti rientrebbero nella più ampia fascia di **soggetti senza scopo di lucro autorizzati all'applicazione della citata disciplina** agevolativa ai

sensi di quanto previsto dall'[articolo 9 bis D.L. 417/1991](#) convertito dalla **L. 66/1992**, si pone il problema relativo alla disciplina agevolativa sui compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici.